



10963-19

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito Di Nicola - Presidente -  
Emanuela Gai - Relatore -  
Alessio Scarcella  
Gianni Filippo Reynaud  
Alessandro M. Andronio

Sent. n. 342  
CC - 14/02/2019  
R.G.N. 48895/2018

**Motivazione semplificata**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Catanzaro in data 06/09/2018;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigetto l'istanza di riesame proposta da (omissis) e per l'effetto ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cosenza con la quale era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Cosenza, per i reati di cui all'art. 73 comma 1, 4 e 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 51-53-54-55.56 e 59).

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 273-274 lett. c), 275, 292 comma 2 lett. c e c *bis* cod.proc.pen. in relazione ai presupposti di applicazione della misura.

In data 9 gennaio 2019 è pervenuta nota (tramite e mail) con la quale il difensore di fiducia avv. (omissis), rileva la sopravvenuta carenza di interesse in ragione della revoca della misura e della intervenuta sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod.proc.pen., ed allega dispositivo di sentenza e ordinanza di revoca di misura cautelare.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso è inammissibile.

Va rilevato, in primo luogo, che è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale. La rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244), di tal ch  essendo l'atto di rinuncia proveniente dal difensore avv. (omissis), difensore di fiducia del ricorrente (omissis), che non ha sottoscritto l'atto di rinuncia e che non ha conferito procura speciale al medesimo, deve ritenersi inefficace la rinuncia all'impugnazione da costui proposta.

Non di meno, rileva il Collegio che il ricorso   inammissibile per mancanza di interesse all'impugnazione, art. 591 comma 1 lett.a) cod.proc.pen., avendo il Giudice delle indagini preliminari del Cosenza revocato la misura cautelare, essendo anche stata pronunciata sentenza per i reati oggetto del riesame cautelare, il cui provvedimento   stato impugnato con il ricorso per cassazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilit  del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue n  la condanna al pagamento delle spese processuali n  della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Questo Collegio ritiene infatti, pur consapevole di un contrario orientamento (di cui   espressione Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018 - dep. 03/09/2018, Haeres Equita Srl, Rv. 273882, secondo cui, nell'ipotesi di inammissibilit  del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (nel caso di specie il provvedimento impugnato era stato nel frattempo revocato), quest'ultimo, anche

successivamente alla modifica dell'art. 616 cod. proc. pen. operata dall'art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende), ritiene di dover aderire all'orientamento, difforme, ma autorevolmente riconducibile al *decisum* delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta *medio tempore*, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694); per tale ragione, si legge nella motivazione della sentenza Marinaj (§ 9) "*Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)*"; ne discende, pertanto, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite, che in consimili ipotesi, in cui rientra quella esaminata da questo Collegio nella presente fattispecie, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616, cod. proc. pen.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 14/02/2018

Il Consigliere estensore  
Emanuela Gai

Il Presidente  
Vito Di Nicola

*Vito Di Nicola*

